



COMUNE di BORGO d'ALE

(Provincia di Vercelli)

Prot. 5557

Reg. Pubblicazioni n. 552 del 14/09/2017

Ordinanza n° 07 del 13/09/2017

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA (ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

DIVIETO DI PASCOLO DELLE GREGGI ED ARMENTI

§

IL SINDACO

Premesso che:

- le normative nazionali e regionali che regolamentano l'attività di pascolo vagante permettono l'effettuazione di tale attività unicamente all'interno di terreni posti nella disponibilità materiale del proprietario/conducente delle greggi e/o degli armenti pascolanti, purchè recintati, ovvero in aree delimitate a mezzo rete elettrificata in occasione del loro spostamento da un terreno sito nel territorio di un comune ad un terreno sito nel territorio di un altro comune, sempre a condizione che tali terreni siano nell'effettiva disponibilità del proprietario/conducente delle greggi e/o degli armenti;
- negli ultimi anni nel territorio del Comune di Borgo d'Ale hanno circolato/transitato alcune greggi di ovini ed armenti i cui proprietari utilizzano la tecnica del pascolo vagante senza avere nella materiale disponibilità alcun terreno e/o appezzamento adatto e sufficiente ove alimentare gli animali, ovvero senza che il transito sia la diretta conseguenza dello spostamento per recarsi all'interno di appezzamenti di terreno siti in altri Comuni di cui godono l'utilizzo;
- sono pervenute numerose e diverse segnalazioni e lamentele da parte di imprenditori agricoli e di cittadini a causa del continuo transito all'interno del territorio comunale delle greggi di ovini ed armenti in aree coltivate e boschive; transiti che causano gravi danni alle colture, orti e giardini, frutteti a causa di invasioni arbitrarie ed incontrollate in aree private e pubbliche;
- tutto ciò genera evidenti danni non solo economici:
 - alle coltivazioni, agli orti, giardini, frutteti e simili;
 - ai boschi di neoformazione ed a quelli in rinnovamento;
 - alla cittadinanza in quanto si **originano problemi igienico-sanitari** a causa degli escrementi che vengono disseminati sulle strade di transito, escrementi che diventano immediatamente maleodoranti e costituiscono richiamo di insetti e parassiti anche nocivi; circostanza che crea inconvenienti di carattere veterinario e sanitario a causa delle malattie infettive potenzialmente trasmissibili ad altri animali selvatici e da allevamento, derivanti dai parassiti dispersi lungo il percorso.

Segreteria del Sindaco

Via Roma n. 15 - 13040 Borgo d'Ale (Vc)
Cod. Fisc. 00319610028

Tel. 0161 46132 Fax 0161 468030
e mail: sindaco@comuneborgodale.it

CONSIDERATO che il transito delle greggi e/o degli armenti avviene a qualsiasi ora del giorno o della notte e col quale il proprietario e/o il conduttore del gregge e degli armenti attuano comportamenti volutamente in contrasto con il rispetto della proprietà pubblica e privata, infischiandosene dei danni causati dal passaggio di animali notoriamente voraci e verso il quale è difficile attuare una politica di prevenzione ed eventualmente di repressione senza un grande dispendio di risorse.

RILEVATO che per poter transitare nel territorio del Comune di Borgo d'Ale le greggi e/o gli armenti a mezzo del proprietario e/o del conduttore devono essere provvisti al seguito di idonea documentazione veterinaria obbligatoria comprovante che gli animali sono stati sottoposti a regolare visita sanitaria e alla regolare profilassi immunizzante e antiparassitaria a tutela delle altre specie di animali da allevamento e della fauna selvatica oltre che per la cittadinanza.

RIBADITO che il citato comportamento scorretto da parte dei proprietari/conduttori delle greggi e/o degli armenti transitanti in modo improprio nel territorio di questo Comune, a causa della circolazione continua e ripetitiva in un lasso di tempo molto breve può causare problemi igienico-sanitari, altresì risultare pericoloso per l'incolumità pubblica.

VISTI gli artt.160 (sosta degli animali) e 184 (circolazione degli animali, delle greggi e degli armenti) del vigente C.d.S.

VISTI gli artt. 6,7,21 e 37 del vigente C.d.S.

VISTI gli artt.41,42,43 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320.

VISTO l'art. 636 c.p. (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo).

VISTA la L. 689/1981.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2007, n. 18-7388 – Disciplina delle procedure di rilascio delle autorizzazioni al pascolo vagante sul territorio regionale.

VISTO l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

VISTO lo Statuto del Comune di Borgo d'Ale.

RICHIAMATO l'art. 650 del Codice Penale.

DATO ATTO che è essenziale e doveroso garantire l'igiene pubblica - altresì pure la sicurezza urbana ed extra urbana - quali fondamentali diritti degli individui e nell'interesse della collettività, prevenendo – per quanto più possibile – fenomeni e situazioni pericolose e dannose alle persone, agli animali ed alle cose, sia volontarie che involontarie, che possono generarsi nell'ambito delle attività di pascolo.

RITENUTO che per quanto sopra espresso sono ravvisabili le condizioni di "URGENZA ed INDIFFERIBILITA'", pertanto:

- di dover vietare su tutto il territorio comunale l'esercizio del pascolo vagante se non rispondente a quanto citato in premessa e previsto dalle normative vigenti;
- di dover vietare la circolazione ed il transito di tutti le greggi e gli armenti lungo tutte le strade – di qualsiasi categoria - ricadenti all'interno del territorio del Comune di Borgo d'Ale al fine di prevenire qualsiasi problema di carattere igienico sanitario e di imbrattamento e/o insudiciamento del suolo pubblico con escrementi vari.

AL FINE DI GARANTIRE L'IGIENE PUBBLICA

a sensi ed effetti dell'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

ORDINA

1. Per tutto quanto in premessa indicato, che si intende richiamato integralmente, e con urgenza immediata **e' vietato su tutto il territorio comunale il pascolo delle greggi e degli armenti** se non esercitato in maniera conforme alla normativa vigente in materia;

- a. Per l'attività di pascolo deve essere data comunicazione al Comune, con congruo anticipo, prima dell'arrivo delle greggi ed armenti, allegando copia dei permessi controfirmati dai proprietari;
- b. L'attività può essere svolta unicamente all'interno di terreni posti nella disponibilità materiale (comprovata per iscritto e controfirmata) del proprietario/conducente delle greggi e/o degli armenti pascolanti, purchè recintati;
- c. Lo spostamento degli animali, da un terreno all'altro nella disponibilità, dovrà avvenire esclusivamente mediante automezzi autorizzati anche per piccoli spostamenti – nel medesimo Comune o in altri Comuni - se gli appezzamenti per il pascolo non risultano contigui;

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 16 della L. 689/81 per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente punto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500,00 a seconda del numero degli animali;

Ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81 l'Autorità competente a ricevere il rapporto e ad emettere l'ordinanza ingiunzione è il Sindaco.

2. Al fine di prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari alla cittadinanza e agli animali da allevamento e cortile, è vietato far transitare le greggi ed armenti lungo tutte le strade, di ogni categoria esse siano, ricadenti all'interno del territorio comunale di Borgo d'Ale.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente punto, oltre alle altre applicabili, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 7 e 15 del vigente C.d.S.

AVVISA CHE

la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Agli accessi principali del territorio comunale verrà esposta apposita segnaletica di divieto.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza, per il tramite della Polizia Municipale, ai proprietari delle greggi e degli armenti transitanti abitualmente nel territorio comunale;

La trasmissione della presente Ordinanza a:

S.E. Il PREFETTO di Vercelli;

S.E. Il QUESTORE di Vercelli;

Ill.mo PRESIDENTE della Provincia di Vercelli;

Ill.mo COMANDANTE PROVINCIALE della Compagnia carabinieri di Vercelli;

Egr. COMANDANTE della Stazione Carabinieri di Cigliano;

Egr. COMANDANTE della Polizia Locale di Borgo d'Ale;

ed inoltre :

al Servizio Veterinario delle ASL di Vercelli e di Biella

ai Signori Sindaci dei Comuni limitrofi.

La pubblicazione all'Albo Pretorio (cartaceo ed on-line) e sul sito internet istituzionale del Comune di Borgo d'Ale.

Che la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento di cui al punto 1) è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro gg. 60 ;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 06/12/1971 n. 1034, entro 120 giorni.

Avverso il presente provvedimento di cui al punto 2) è ammesso:

- ricorso nel termine di gg. 30 al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro gg. 60 ;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 06/12/1971 n. 1034 entro 120 giorni.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Dalla residenza municipale, 13 settembre 2017.

IL SINDACO
(Pier Mauro ANDORNO)